



COMUNE DI GIBELLINA

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
AREA TECNICA**

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.
LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e ss. mm. ii.**

Capo I- Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. - di seguito denominato «Codice» - e si applica al personale dipendente del Comune di Gibellina nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Gibellina.
4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19.11.2014

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione •

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Ai sensi del comma 4 dell'art 113 del Codice "il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché

all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

2. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. la determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
4. Il fondo è costituito come segue:

TIPOLOGIA	PERCENTUALE DI COSTITUZIONE
Importo lavori, servizi e forniture minore alla soglia comunitaria	In misura del 2%
Importo servizi e forniture maggiore o uguale alla soglia comunitaria e inferiore a € 5.000.000,00	<ul style="list-style-type: none">• In misura del 2% per l'importo inferiore alla soglia comunitaria• In misura del 1,80% per l'importo eccedente la soglia comunitaria per servizi e forniture
Importo lavori maggiore o uguale alla soglia comunitaria e forniture e servizi di importo maggiore a € 5.000.000,00	<ul style="list-style-type: none">• In misura del 2% per l'importo inferiore alla soglia comunitaria• In misura del 1,80% per l'importo eccedente la soglia comunitaria per servizi e forniture fino a € 5.000.000,00• In misura del 1,20% per l'importo lavori eccedente la soglia comunitaria e per servizi e forniture sopra i € 5.000.000,00

Art.4 - Figure destinatarie dell'incentivo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a. Il responsabile unico del procedimento
- b. il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio direzione lavori/contratto e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in possesso di adeguata professionalità, che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati (il coordinamento per la sicurezza dovrà essere effettuato da soggetti in possesso anche dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81)
- c. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione in possesso di adeguata professionalità, che assume la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
- d. i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati economici, dati grafici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- e. il personale amministrativo, anche coincidente con quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, della predisposizione degli atti di gara, degli atti amministrativi /contabili, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
- f. Il responsabile dell'esecuzione del contratto (Per forniture e servizi).

Capo II- Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione

1. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo il prospetto di seguito riportato:

Criteria di Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

PER LAVORI ED OPERE

	Figure professionali	Fase Progettuale Liquidabile alla stipula del contratto	Fase attuativa Liquidabile il 90% alla fine dei lavori ed il restante 10% a collaudo approvato
1	Responsabile Unico del Procedimento	15%	25%
2	Direzione lavori e contabilità	0%	22%
3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	0%	5%
4	Collaudo/regolare esecuzione	0%	3%
5	Collaboratori tecnici	10%	10%
6	Collaboratori amministrativi	5%	5%

PER SERVIZI E FORNITURE

	Figure professionali	Fase Progettuale Liquidabile alla stipula del contratto	Fase attuativa Liquidabile il 90% alla fine dei lavori ed il restante 10% a collaudo approvato
1	Responsabile Unico del Procedimento	15%	25%
2	Direzione dell'esecuzione	0%	27%
3	Verifica conformità-regolare esecuzione	0%	3%
4	Collaboratori tecnici	10%	10%
5	Collaboratori amministrativi	5%	5%

2. Il totale delle percentuali effettive deve essere pari a 100; nel caso in cui una o più attività non vengano svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.
3. Gli incaricati di R.U.P./Direttore dei lavori/contratto/direzione dell'esecuzione sono cumulabili fatti salve le incompatibilità previste delle norme vigenti.
4. Il R.U.P. ha facoltà di nominare un gruppo di supporto ed assegnarvi parte della propria quota di incentivo nella misura fissa del 10%.

Art. 6 - Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. il compenso dei collaboratori del R.U.P. non è dovuto nel caso in cui i servizi di supporto allo stesso vengano affidati all'esterno .

Capo III - liquidazione

Art. 7 - Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente/Responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni; qualora ciò si avverasse la liquidazione verrà rinviata all'anno successivo.

Capo V - Norme finali

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016 data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016¹ e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19/04/2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/04/2016.
2. Per i lavori, servizi e forniture per i quali al 19/04/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento) continua ad applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 163/2006 fino

¹ Deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 18 del 2/5/2016 e Delibera 11/2015 che ha superato la diatriba di Interpretazione fra le varie sezioni regionali di controllo, sorta a seguito delle modifiche al fondo Incentivante del D. Lgs 163/2016

all'entrata in vigore del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90 e da tale data in funzione dello stesso D.L. n.90/2014.

Art.10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni vigenti in materia.